

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2712

## PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato FONTANA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo

*Presentata il 7 maggio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell’attuale sistema elettorale della Camera dei deputati, con il quale abbiamo votato nel 1994, nel 1996 e nel 2001, vi sono una serie di meccanismi perversi, di complicazioni, di distorsioni che hanno già dato pessima prova e che hanno provocato spesso gravi fenomeni di aggiramento o che, in alcuni casi, sono diventati rapidamente inutili.

Si tratta, in buona sostanza, di quelle norme che furono introdotte per ridurre gli effetti del sistema maggioritario e per tutelare la rappresentatività dei partiti minori.

Con la presente proposta di legge si propone, pertanto, l’eliminazione della previsione nella legge elettorale vigente,

non ancora della quota proporzionale, ma almeno dello scorporo.

Nel dettaglio le modifiche che si propongono sono le seguenti.

### Scorporo:

è certamente la questione più delicata. Quando furono varate le attuali leggi elettorali si decise di ricorrere al meccanismo dello scorporo per attenuare il carattere maggioritario delle elezioni. Con l’abolizione dello scorporo, restando immutata la quota di seggi attribuita con il sistema proporzionale, si garantirebbe l’assoluta corrispondenza tra i voti espressi dagli elettori e la rappresentanza elettorale che ne deriva. Lo scorporo è un premio di

minoranza che può premiare coloro che perdono le elezioni a tale punto da trasformarli in vincitori. Ciò costituisce una inaccettabile violazione del principio di rappresentatività, uno dei principi cardine della democrazia assieme al rispetto delle minoranze. Trasformare la maggioranza in minoranza capovolgendo il voto dato dagli elettori significa, infatti, contravvenire alle regole più comuni di un Paese democratico in cui i governanti appunto sono scelti dal popolo. Questa esigenza è sancita dalla nostra Costituzione e più precisamente dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 i quali prevedono la libera espressione del voto nonché l'assoluto rispetto della volontà espressa dall'elettore. I fatti di recente accaduti in ordine all'assegnazione dei seggi della quota proporzionale alla Camera dei deputati dimostrano l'inadeguatezza dell'attuale normativa elettorale, soprattutto per ciò che concerne il sistema dello scorporo. Il modo in cui questo meccanismo opera per rinforzare gli effetti del principio proporzionale nel quadro del sistema elettorale maggioritario è da ritenere surrettizio in quanto ignoto alla stragrande maggioranza degli elettori. Esso costituisce un inganno nei loro confronti se si può, come è stato dimostrato nelle elezioni politiche del 1996 e del 2001, aggirarlo in modo perfettamente legittimo.

Numero dei candidati nel proporzionale:

attualmente il numero di tali candidati non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti, in ciascuna circoscrizione, su base proporzionale. La previsione di questo numero ridotto è essenzialmente finalizzata a consentire il recupero, in sede di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, dei candidati nei collegi uni-

nominali risultati sconfitti nella competizione maggioritaria. In buona sostanza la disciplina che si propone mira a garantire rispetto alla applicazione pratica dei cosiddetti « ripescaggi ». Si prevede, quindi, che ciascuna lista possa essere composta da un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi attribuiti in ragione proporzionale nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento all'unità superiore.

Simboli:

l'attuale previsione che riguarda il numero massimo dei contrassegni che possono essere contenuti nella scheda elettorale è disciplinata dall'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed è prevista nel numero di cinque. Si è tuttavia riscontrato che questo limite può essere insufficiente a garantire autonoma visibilità a tutte le componenti politiche di una coalizione. La presente proposta di legge interviene in questo senso aumentando la previsione massima dei contrassegni presentabili al numero di sei.

L'articolo 3 della proposta di legge autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, un regolamento per la definizione delle nuove caratteristiche delle schede di votazione e ad adottare le necessarie modifiche al vigente regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei »;

b) al numero 2) le parole: « ad un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « alla metà arrotondata per eccesso ».

## ART. 2.

1. L'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente

comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione ».

#### ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, nonché le caratteristiche delle schede di voto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

#### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

